CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 73 **data: 04/11/2025**

Oggetto: *RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 104 DEL 31/12/2024, AVENTE AD OGGETTO "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2025 – ART. 1, COMMA 756, L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 – DD.MM. ECONOMIA E FINANZE DEL 7/7/2023 E DEL 6/9/2024".*

L'anno duemilaventicinque, addì quattro del mese di novembre alle ore 15:00 nel Palazzo Municipale, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui componenti

1)	**D'ALO'**	Ciro	Sindaco	P	14)	**MARCHESE**	Giovanni	"	P
2)	**ANNICCHIARICO**	Giovanni	Cons.	**A**	15)	**MARINELLI**	Giovanni	"	**A**
3)	**ATTANASIO**	Leonardo	"	P	16)	**MINGOLLA**	Raffaele	"	P
4)	**CARBOTTI**	Alessandra	"	P	17)	**MIRTO**	Simone	"	P
5)	**CARRIERI**	Massimo	"	**A**	18)	**ORLANDO**	Ottavio	"	P
6)	**CASSESE**	Giuseppina	"	**A**	19)	**PETRARULO**	Ciro	"	**A**
7)	**D'ABRAMO**	Gabriele	"	P	20)	**RUSSO**	Giuseppe	"	P
8)	**D'ALÒ**	Saveria	"	P	21)	**SANTORO**	Maria	"	P
9)	**DONATELLI**	Francesco	"	**A**	22)	**ZIMBARO**	Massimo	"	P
10)	**GIANFREDA**	Ciro	"	P	23)	**PALMIERI**	Aldo	"	P
11)	**LACAVA**	Alessandra	"	**A**	24)	**ROSSINI**	Vito Rosario	"	**A**
12)	**LENTI**	Vincenzo	"	P	25)	**CURCI**	Antonio	"	P
13)	**MARANGELLA**	Aurelio	"	P					

all'appello nominale risultano **presenti n. 17** ed **assenti n. 8**.

Il Presidente Aurelio MARANGELLA, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Assiste il Segretario Comunale Avv. Cristina VENUTO.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal **Settore Finanziario** sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. Data, 30/10/2025 IL RESPONSABILE dott.ssa Ada MEO	In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole. Data, 30/10/2025 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI dott.ssa Ada MEO

Il Consiglio Comunale

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 31 dicembre 2024, avente ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2025 – art. 1, comma 756, L. 27 dicembre 2019, n. 160 – DD.MM. Economia e Finanze del 7/7/2023 e del 6/9/2024", l'Amministrazione Comunale ha confermato anche per l'anno 2025 le medesime aliquote IMU già applicate e vigenti nell'anno 2024;
- le aliquote IMU vigenti per l'anno 2024, come da precedente deliberazione consiliare, risultavano così determinate:

Fattispecie	Aliquota (per mille)
Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,0
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria D/10)	1,0
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria D/10)	10,6
Terreni agricoli	7,6
Aree fabbricabili	**10,1 (1,01%)**
Altri fabbricati (diversi da abitazione principale e da D)	10,6

Considerato che

- Nel prospetto delle *aliquote IMU – Comune di Grottaglie* generato tramite l'applicativo web del Portale del Federalismo Fiscale e allegato alla suddetta deliberazione n. 104/2024, in corrispondenza della riga "Aree fabbricabili" è stata erroneamente riportata l'aliquota dello 0,76% anziché la corretta aliquota dell'1,01%;
- Tale errore è riconducibile ad un mero errore materiale di trascrizione, non corrispondente alla volontà espressa dall'Amministrazione Comunale, chiaramente risultante sia nelle premesse che nel dispositivo della deliberazione n. 104/2024, dove si conferma integralmente la validità delle aliquote IMU 2024;
- Nella struttura del Bilancio di previsione 2025 è stato previsto uno stanziamento di entrata coerente con l'aliquota corretta dell'1,01%, come deliberato e confermato in sede di approvazione delle aliquote IMU, e non con l'erronea aliquota dello 0,76%;
- Pertanto, in applicazione anche del principio contabile generale della prevalenza della sostanza sulla forma, di cui all'Allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si ritiene necessario e doveroso, per ragioni di correttezza contabile e coerenza amministrativa, procedere alla formale rettifica dell'allegato prospetto delle aliquote IMU 2025, attraverso la presente deliberazione consiliare, al fine di allineare la documentazione formale alla volontà sostanziale dell'Ente e agli atti di bilancio già approvati.

- **Visti**

- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 30/10/2025.

Il Presidente sottopone a votazione la presente proposta di deliberazione.
Visto l'esito della votazione:
Presenti n. 17
- Favorevoli n. 16
- Contrari n. /
- Astenuti n. 1 (Lenti)

DELIBERA

1. **Di rettificare**, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 31/12/2024 limitatamente all'allegato *prospetto delle aliquote IMU 2025*, sostituendo nella riga relativa alle **"**Aree fabbricabili" l'erronea aliquota 0,76% (7,6 per mille) con la corretta aliquota 1,01% (10,1 per mille), in conformità a quanto effettivamente deliberato e confermato per l'anno 2024.
2. **Di confermare**, per il resto, tutti i contenuti e gli effetti della deliberazione n. 104/2024, non oggetto della presente rettifica.
3. **Di trasmettere** la presente deliberazione e il prospetto rettificato al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 7 luglio 2023.
4. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

CITTA' DI GROTTAGLIE

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 del 04/11/2025

OGGETTO:

RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 104 DEL 31/12/2024, AVENTE AD OGGETTO "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2025 – ART. 1, COMMA 756, L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 – DD.MM. ECONOMIA E FINANZE DEL 7/7/2023 E DEL 6/9/2024".

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO	**FIRMATO**
IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
MARANGELLA AURELIO	**AVV. VENUTO CRISTINA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Prospetto aliquote IMU - Comune di GROTTAGLIE

ID Prospetto 12088 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	1,01%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 29/10/2025 alle 12:40:44

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 104 **data: 30/12/2024**

Oggetto: *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2025. - ART. 1, COMMA 756, L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - DD.MM. ECONOMIA E FINANZE DEL 7/7/2023 E DEL 6/9/2024. -*

L'anno duemilaventiquattro, addì trenta del mese di dicembre alle ore 15:00 nel Palazzo Municipale, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui componenti

1)	**D'ALO'**	Ciro	Sindaco	P	14)	**MARCHESE**	Giovanni	"	P
2)	**ANNICCHIARICO**	Giovanni	Cons.	**A**	15)	**MARINELLI**	Giovanni	"	**A**
3)	**ATTANASIO**	Leonardo	"	P	16)	**MINGOLLA**	Raffaele	"	P
4)	**CARBOTTI**	Alessandra	"	P	17)	**MIRTO**	Simone	"	P
5)	**CARRIERI**	Massimo	"	**A**	18)	**ORLANDO**	Ottavio	"	P
6)	**CASSESE**	Giuseppina	"	**A**	19)	**PETRARULO**	Ciro	"	P
7)	**D'ABRAMO**	Gabriele	"	P	20)	**RUSSO**	Giuseppe	"	P
8)	**D'ALÒ**	Saveria	"	P	21)	**SANTORO**	Maria	"	P
9)	**DONATELLI**	Francesco	"	P	22)	**ZIMBARO**	Massimo	"	P
10)	**GIANFREDA**	Ciro	"	**A**	23)	**PALMIERI**	Aldo	"	P
11)	**LACAVA**	Alessandra	"	**A**	24)	**ROSSINI**	Vito Rosario	"	P
12)	**LENTI**	Vincenzo	"	P	25)	**CURCI**	Antonio	"	P
13)	**MARANGELLA**	Aurelio	"	P					

all'appello nominale risultano **presenti n. 19** ed **assenti n. 6**.

Il Presidente Aurelio MARANGELLA, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Assiste il Segretario Comunale Avv. Cristina VENUTO.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal **Settore Finanziario** sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. Data, 09/12/2024 IL RESPONSABILE Dott. Ettore BAVARO	In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole. Data, 09/12/2024 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Dott. Ettore BAVARO

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Aurelio Marangella invita la Segretaria Generale Avv. Cristina Venuto ad effettuare l' appello. All' appello risultano presenti n. 19 Consiglieri Comunali, assenti n. 6 (Annicchiarico, Carrieri, Cassese, Gianfreda, Lacava, Marinelli). Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Consiglio Comunale.

Il Presidente propone in via preliminare al Consiglio Comunale di approvare una modifica dei punti all' ordine del giorno; segnatamente propone al Consiglio, che approva all' unaminità, di inserire come punto 1 all' ordine del giorno l' esame e approvazione delle aliquote IMU per l' anno 2025 (in precedenza punto 4) e di prevedere che gli altri punti all' ordine del giorno seguano l' ordine contenuto nell' avviso di convocazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 il quale stabilisce che dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento, e che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

DATO ATTO che

- sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per entrambi gli immobili previa dimostrazione della residenza anagrafica e della effettiva condizione di dimora abituale;

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, così come stabilito con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 76 del 29/11/2013 di modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 12/6/2012;

CONSIDERATO che

- in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:
 a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
 b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. L'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020, ai sensi del quale a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 50%;

VISTO il novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con il comma 81 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale dispone: l'esenzione dall'imposta per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Per tali fattispecie. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché' cessi il diritto all'esenzione;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

PRESO ATTO dell'obbligo introdotto dall'articolo 1, comma 757 della Legge 160/2019, che imponeva a decorrere dal 2021, di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote il prospetto generato dal Portale del federalismo fiscale, quale condizione di efficacia dello stesso;

CHE con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

RICHIAMATO, inoltre,

- il disposto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023; L'art. 1, comma 837, lett. a) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che *"... al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo» ..."*;

- L'art. 1, comma 837, lett. b) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che *"... al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per*

l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 » ...";

- L'art. 1, comma 837, lett. a) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che *"... al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo» ..."*;

VISTO l'Allegato A al Decreto 7 luglio 2023, con il quale sono stati individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (GU n.172 del 25-7-2023);

DATO ATTO che con successivo Decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze (GU Serie Generale n.219 del 18 settembre 2024), all'esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell'anno 2024, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6-*ter*, comma 1, del D.L. n. 132 del 2023, è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al citato decreto 7 luglio 2023.

LETTO l'art. 3 del Decreto 7 luglio 2023 sulle Modalità di elaborazione e di trasmissione del Prospetto al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

LETTO il successivo art. 7 che impone l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3 e l'art. 2 del successivo Decreto 6 settembre 2024 per il quale l'obbligo di cui si discorre decorre dall'anno di imposta 2025.

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre 2024 fissato dall'art. 151, c.1, D.Lgs. n.267/2000, T.U.E.L.;

ACCERTATO che la deliberazione approvata entro il termine innanzi indicato ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2025;

VISTI, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata*

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO infine, che questa amministrazione, conferma anche per l'anno 2025 le stesse aliquote già applicate e vigenti nel 2024 e *viene confermata altresì, anche per l'anno 2025, la determinazione del valore venale in comune commercio di cui all'art. 5 del D.Lgs. 504/92, già individuato ai fini ICI per le aree fabbricabili con deliberazione di consiliare n. 11 del 21/2/2002, e successiva trasposizione di aree e valori secondo le tipizzazioni del vigente PRG, giusta deliberazione di giunta comunale n. 224 del 15/4/2008, rimodulando, differenziandone così il valore, in funzione dello stato procedimentale degli strumenti urbanistici attuativi; in particolare al valore determinato si applica la riduzione del 40 per cento per le aree non ancora interessate da alcuno strumento urbanistico attuativo; per le aree invece già interessate e ricomprese in piani adottati e o approvati, il valore viene ridotto del 15 per cento di quello unitario vigente; il valore già determinato dalle su citate deliberazioni rimane invece invariato in presenza di piani attuativi già convenzionati ai sensi di legge;*

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 18.12.2024;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Il Presidente sottopone a votazione la presente proposta di deliberazione:
Presenti n. 19
-Favorevoli n. 14
-Astenuti n. 4 (Donatelli, Lenti, Orlando, Santoro)
-Contrari n. 1 (Rossini)

DELIBERA

I. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2025 nelle misure stabilite nel Prospetto previsto dal Decreto 7 luglio 2023 e successive modifiche di cui al Decreto 6 settembre 2024 Ministero Economia e Finanze, di individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e la conferma anche per l'anno 2025 della determinazione del valore venale in comune commercio di cui all'art. 5 del D.lgs. 504/92, già individuate ai fini ICI per le aree fabbricabili con deliberazione di consiliare n. 11 del 21/2/2002, e successiva trasposizione di aree e valori secondo le tipizzazioni del vigente PRG, giusta deliberazione di giunta comunale n. 224 del 15/4/2008, rimodulato, differenziandone così il valore, in funzione dello stato procedimentale degli strumenti urbanistici attuativi; in particolare al valore determinato si applica la riduzione del 40 per cento per le aree non ancora interessate da alcuno strumento urbanistico attuativo; per le aree invece già interessate e ricomprese in piani adottati e o approvati, il valore viene ridotto del 15 per cento di quello unitario vigente; il valore già determinato dalle su citate deliberazioni rimane invece invariato in presenza di piani attuativi già convenzionati ai sensi di legge;

II. Di trasmettere, in base all'art. 3 del medesimo Decreto la presente deliberazione ed il Prospetto allegato al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle

finanze per il tramite dell'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

III. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;

IV. Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

CITTA' DI GROTTAGLIE

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 104 del 30/12/2024

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2025. - ART. 1, COMMA 756, L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - DD.MM. ECONOMIA E FINANZE DEL 7/7/2023 E DEL 6/9/2024. -

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO	**FIRMATO**
IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
MARANGELLA AURELIO	**AVV. VENUTO CRISTINA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Prospetto aliquote IMU - Comune di GROTTAGLIE

ID Prospetto 3710 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 5/12/2024 alle 17:42:22